

COMUNE DI PIANEZZA
Città Metropolitana di Torino
Piazza Leumann, 1 - c.a.p. 10044 Pianezza (To) - Tel. (011) 967.00.00
PEC: comune.pianezza@pec.it
Settore Territorio
Ufficio Attività Economiche - Sanità -

Prot. n. 842/2021

Pianezza, 13 gennaio 2021

Ai Sigg.ri
Titolari di concessione di posteggio
nel Comune di Pianezza

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/90, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma terzo, di rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi della legge 77/2020, delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.), di cui al decreto del 25 novembre 2020 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14.12.2020.

Premesso che:

- la materia inerente le modalità di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica, inizialmente soggette alla Direttiva 2006/123/CE come recepita dal D.Lgs. 59/2010, è stata successivamente modificata dal comma 686 dell'art. 1, della Legge 145/2018 (Legge Finanziaria 2019), che ha modificato il D.Lgs. 59/2010 escludendo il commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione della "Direttiva Bolkestein".
- negli anni si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno prorogato il periodo di validità delle concessioni per il commercio su area pubblica, tra cui D. L. n. 244 del 30 dicembre 2016, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, interventi normativi che hanno disposto la proroga delle concessioni in scadenza fino al 31/12/2020, in attesa di un nuovo intervento di riordino della materia del Commercio su area pubblica.
- l'art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (come risultante dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), è intervenuto disponendo quanto segue: "*Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia*

conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività".

- in esecuzione della citata disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) ha adottato con proprio decreto, in data 25 novembre 2020, le prescritte Linee Guida.
- la Regione Piemonte ha altresì adottato, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555, le indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.

SI COMUNICA CHE

Il rinnovo delle concessioni in scadenza è previsto a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, ed è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10 *bis* e 10 *ter* della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti.
- sussistenza e regolarità contributiva comprovata dal DURC al 30 giugno 2021 o da altra documentazione probante. La concessione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020.
- b) gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020.
- c) assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 del legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.
- d) successione mortis causa in corso di definizione.

Si precisa, inoltre, che le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata nella forma di impresa individuale che sotto forma di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 il Comune di Pianezza qualora annovererà la casistica da ultimo menzionata è tenuto a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determinerà l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

Il Comune effettua d'ufficio le verifiche del possesso dei requisiti previsti ai punti precedenti entro il termine sopraindicato e in esito al procedimento di rinnovo le concessioni di posteggio avranno una durata di dodici anni e scadenza il 31 dicembre 2032. Qualora all'esito delle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione.

Si informa, altresì, ai sensi dell'art. 8 della l. 241/1990 e s.m.i. che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Pianezza
- l'oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) del 25 novembre 2020 e della deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2020, n. n. 1-2555
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonella Mangino
- l'Ufficio competente per il procedimento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive telefono: 011/9670.215/278 - e-mail: paun@comune.pianezza.to.it oppure, in alternativa, bovolenta@comune.pianezza.to.it - pec: comune.pianezza@pec.it
- data entro la quale deve concludersi il procedimento amministrativo è il 30 giugno 2021

La presente Comunicazione di avvio del procedimento è effettuata, ai sensi del comma 3, dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., a mezzo di Avviso Pubblico reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e sul sito internet istituzionale, visto l'elevato numero di destinatari da informare entro il termine del 31/12/2020 e della particolare situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'obiettivo di favorire la massima diffusione dell'informazione sul procedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Antonella Mangino



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Pianezza, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che:

- i dati da Lei forniti al Comune di Pianezza, sono raccolti e trattati con modalità improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e in accordo a quanto previsto dal reg. UE 2016/679 (GDPR).
- tali dati sono utilizzati per finalità necessarie all'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri relative allo svolgimento di funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- il Titolare, ai fini dell'indicato trattamento, può venire a conoscenza di diverse categorie di dati personali come lo stato di salute e altri dati di tipo particolare.
- ogni trattamento avviene mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza e nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 e 9 del reg. UE 2016/679, con specifico riferimento a categorie particolari di dati personali.
- i Suoi dati personali sono trattati da dipendenti comunali con modalità di tipo manuale, oltre che a mezzo di calcolatori elettronici, e possono essere anche affidati a terzi per operazioni di elaborazione. I Suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti esterni esclusivamente per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari: consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto, società controllate e collegate, poste e spedizionieri. Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, alcuni dati potranno eventualmente essere diffusi esclusivamente secondo gli obblighi della normativa vigente;
- Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge;
- il responsabile della protezione dei dati(DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è Avv. Di Giacomo Luisa Annamaria –la stessa può essere contattata al seguente indirizzo email: digiacomo@luisadigiacomo.it
- lei ha diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR.